

COPIA AUTENTICA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SCUOLA EMAS ABRUZZO"

Art. 1) Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione denominata "Scuola EMAS Abruzzo" da qui in avanti denominata indistintamente "Associazione" o "Scuola", con sede legale a Teramo (TE), Via Giannina Milli n. 2, presso la sede della Provincia di Teramo.

Il Comitato di Gestione potrà attivare una o più sedi operative, anche con carattere di temporaneità, a seconda delle esigenze che deriveranno dallo svolgimento delle attività associative.

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è fissata in 10 (dieci) anni, ed è prorogabile.

Art. 2) Finalità e attività

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- istituzione di una Scuola locale per Consulenti e Revisori Ambientali EMAS;
- realizzazione di iniziative con finalità culturali, didattiche

e di indagine, nel campo dello sviluppo sostenibile.

La Scuola può organizzare seminari, convegni e giornate di studio, nonché avviare collaborazioni con altri Enti, Università, Editori, Society, Centri di Studi e Ricerche che abbiano finalità simili a quelle che la presente gestione associata persegue.

La Scuola, inoltre, può promuovere indagini, ricerche ed ogni tipo di studio ed attività culturale in materie di politica ambientale e di sviluppo sostenibile.

La Scuola associa Enti e Istituzioni pubbliche e private che vogliano organizzarsi per intervenire con proposte, progetti e iniziative concrete relative allo sviluppo sostenibile.

L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri Soci; le prestazioni dei Soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.

L'Associazione può stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici, Università o altre Associazioni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3) I Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le Istituzioni, pubbliche e private, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi, e che partecipano alle attività della stessa.

Il numero dei Soci è illimitato.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita as-

sociativa.

I Soci dell'Associazione si distinguono in fondatori, ordinari, onorari e sostenitori.

Sono Soci Fondatori gli Enti che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione o in quanto ammessi nell'Associazione quali Soci Fondatori dal Comitato di Gestione. La possibilità di essere ammessi quali Soci Fondatori è attribuita agli Enti ed alle Istituzioni pubbliche che hanno aderito all'Associazione nei sei mesi successivi alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, chiedendo l'ammissione quali Soci Fondatori. Il Comitato di Gestione accetterà o meno tale richiesta con maggioranza semplice.

Sono Soci Ordinari tutti gli Enti e le Istituzioni pubbliche che, nelle specifiche discipline, perseguono le finalità dell'Associazione stessa. La nomina a Socio Ordinario avviene su richiesta dell'interessato al Comitato di Gestione che deciderà a suo insindacabile giudizio, previo versamento delle quote sociali. Questi hanno diritto di voto.

Sono Soci Onorari tutti coloro che, per meriti personali, abbiano contribuito in modo particolare alla vita dell'Associazione, allo sviluppo ed alla conoscenza dei problemi dell'Associazione stessa. I Soci Onorari sono nominati dal Comitato di Gestione all'unanimità dei presenti, e possono partecipare alle riunioni

organizzate dall'Associazione senza diritto di voto.

Sono Soci Sostenitori persone o Enti in genere che forniscono sostegno economico alle attività di gestione dell'Associazione attraverso la corresponsione di contributi economici e che contribuiscono con la loro esperienza, per intelletto, prestigio, al perseguimento degli scopi sociali, senza diritto di voto.

Tutti i Soci Fondatori ed Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale fissata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Comitato di Gestione, tenuto conto del programma formativo annuale e del bilancio.

La domanda di ammissione all'Associazione va indirizzata al Comitato di Gestione; il Comitato di Gestione si esprime sulla domanda di ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l'accoglimento o il rifiuto.

Art. 4 - Durata e perdita della qualifica di Socio

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, pertanto, l'adesione all'Associazione deve avere una durata minima di anni due.

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni volontarie, che devono essere presentate al Comitato di Gestione da parte dell'organo competente del soggetto aderente a mezzo raccomandata A.R. con istanza debitamente motivata; in ogni caso le dimissioni hanno efficacia dall'anno successivo a

quello di notifica al Comitato di Gestione;

- morosità nel versamento delle quote associative annuali, protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;

- esclusione o radiazione deliberata dal Comitato di Gestione per gravi fatti a carico del Socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione, al buon andamento del sodalizio o ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione. Il Socio radiato non può più essere ammesso.

Contro ogni provvedimento del Comitato di Gestione arrecante espulsione o radiazione del Socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

- versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei Soci;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento delle eventuali quote associative), direttamente o per delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Comitato di Gestione, secondo le modalità previste dal precedente articolo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Comitato di Gestione;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organi dell'Associazione.

Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci o Commissione Locale Scuola EMAS (CLSE);

b) il Comitato di Gestione;

c) il Collegio Arbitrale (qualora se ne renda necessaria la sua istituzione).

Tutte le cariche associative sono gratuite ed hanno durata di tre anni; esse sono rinnovabili. Per le modalità di nomina si rinvia ai singoli articoli.

Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno dell'Associazione.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo primario dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci, oltre a svolgere le funzioni previste nel presente articolo, svolge anche le funzioni previste nello Schema di qualifica delle Scuole EMAS ed Ecolabel per la "Commissione Locale Scuola EMAS (CLSE)", limitatamente allo svolgimento delle procedure amministrative di gestione dei corsi di Scuola EMAS.

Pertanto, per il prosieguo del presente Statuto, l'Assemblea dei Soci sarà denominata "Commissione Locale Scuola EMAS" o "CLSE".

La CLSE è composta di diritto dai legali rappresentanti o loro delegati dei Soci Fondatori ed Ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, dai Soci Onorari e da un rappresentante dei Soci Sostenitori.

Tutti i Soci hanno diritto ad un unico voto, a prescindere

dall'entità delle quote versate.

Inoltre all'Assemblea dei Soci partecipano di diritto, limitatamente allo svolgimento delle procedure amministrative di gestione dei corsi di Scuola EMAS, e senza diritto di voto:

? 1 rappresentante per ciascuna associazione rappresentativa della P.A. (ANCI, UNCEM, UPA, etc.);

- 1 rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale.

Le riunioni della CLSE vengono ordinariamente convocate a cura del suo Presidente mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da comunicare ad ogni Socio almeno 7 (sette) giorni prima.

La CLSE è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Comitato di Gestione o di almeno il 10% degli Associati.

La CLSE può essere convocata in via straordinaria dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.

La CLSE è statutariamente presieduta dal rappresentante di uno dei Soci Fondatori.

La sua nomina avviene in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo o nella prima assemblea ordinaria utile.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite con la presenza di quattro Soci, compresi almeno due rappresentanti dei Soci Fondatori, e delibera a maggioranza con il voto dei presenti.

La CLSE delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 8 - Compiti della CLSE

I compiti della CLSE, in seduta ordinaria, sono:

- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati

dal Comitato di Gestione per motivi di urgenza;

- fissare l'ammontare della quota associativa o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- facilitare l'adesione dei residenti nell'area di riferimento, al fine di favorire l'immissione successiva sul territorio delle professionalità acquisite;
- concorrere alle procedure di selezione dei tutor e dei corsisti;
- valutare lo svolgimento delle iniziative formative attraverso un monitoraggio in itinere previa definizione dei criteri del monitoraggio della qualità del servizio;
- pronunciarsi sulla qualità del servizio erogato;
- approvare il regolamento interno per il funzionamento della Scuola;
- svolgere attività di controllo sulla gestione e sull'amministrazione avvalendosi del Segretario Generale dell'Ente ove è ubicata la sede legale dell'Associazione.

La funzione verbalizzante nelle sedute della CLSE è svolta dal Segretario, di cui al successivo art. 13. In assenza del Segretario la CLSE nominerà un Segretario fra i presenti.

Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea, con apposita delega, da altro Socio. Un Socio non può ricevere più di una dele-

ga.

Le deliberazioni della CLSE e gli atti verbalizzati vengono firmati dal Presidente e dal Segretario, vengono comunicati ai Soci non presenti e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la libera consultazione.

Art. 9 - Il Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione, oltre a svolgere le funzioni previste nel presente articolo, svolge anche le funzioni previste nello Schema di qualifica delle Scuole EMAS ed Ecolabel per il "Comitato di Gestione", limitatamente allo svolgimento delle procedure amministrative di gestione dei corsi di Scuola EMAS.

Il Comitato di Gestione è composto dai rappresentanti dei Soci Fondatori.

La loro nomina spetta ai rispettivi Enti di appartenenza.

Restano in carica 3 (tre) anni e sono rinominabili.

La Presidenza viene attribuita a maggioranza semplice dai membri del Comitato di Gestione nella sua prima seduta. In tale seduta viene analogamente designato il Segretario.

Il Comitato può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Comitato viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di

convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare agli altri componenti del Comitato almeno 3 (tre) giorni prima della riunione e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti del Comitato.

Le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti. Delle deliberazioni del Comitato deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Comitato di Gestione ha il compito di:

- svolgere, su indicazione della CLSE, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dalla CLSE;
- predisporre tutti gli elementi utili alla CLSE per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- redigere il regolamento interno per il funzionamento della Scuola da sottoporre all'approvazione della CLSE;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei

Soci;

- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare alla CLSE, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Il Comitato di Gestione, in casi di estrema importanza ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza della CLSE, sottoponendoli a ratifica della stessa nella prima riunione utile.

In caso di dimissioni di un membro del Comitato di Gestione, questo potrà essere sostituito soltanto con una nuova nomina da parte del Socio Fondatore che rappresenta.

Alle riunioni del Comitato di Gestione relative agli aspetti specificatamente didattico-scientifici (programma e materie dei corsi, nomina dei docenti esterni alle Università associate o convenzionate, organizzazione didattica frontale e tramite F.A.D.) possono partecipare, su invito del Comitato stesso, tecnici ed esperti di Università di ambito regionale.

La direzione scientifica dei singoli Corsi attivati è affidata, a cura del Comitato di Gestione, ad un rappresentante dell'Università con la quale di volta in volta verrà stipulata apposita convenzione.

Art. 10 - Tesoreria dell'Associazione

Per il deposito e la gestione delle risorse, la costituita Asso-

ciazione provvede all'apertura di un conto corrente, scegliendo l'Istituto di Credito che offre le migliori condizioni economiche e/o di sponsorizzazione dell'attività dell'Associazione.

Art. 11 - Il Collegio Arbitrale

Il Collegio Arbitrale viene istituito soltanto qualora se ne ravvisi la necessità.

Esso è competente nel dirimere le controversie che dovessero insorgere in ordine all'attuazione del presente Statuto.

Il Collegio è composto da un Presidente e da un rappresentante designato da ognuno dei Soci Fondatori della Scuola.

Il Presidente è nominato di comune accordo fra le parti, in mancanza su designazione del Presidente del Tribunale di Teramo.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione, eletto dall'Assemblea nel suo seno, si identifica nel Presidente della CLSE, che dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rinominato.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa.

E' autorizzato ad eseguire incassi nel rispetto delle norme regolamentari interne e ad accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati,

previa ratifica dell'Assemblea con valore di accettazione definitiva.

E' autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni nel rispetto degli atti deliberativi degli organi e delle finalità del presente Statuto.

In caso di mancato funzionamento del Comitato di Gestione, per questioni necessarie ed urgenti, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 13 - Il Segretario

La funzione di Segretario è statutariamente attribuita ad un rappresentante della Provincia di Teramo, all'interno della propria struttura, Settore VIII Ambiente Energia.

Il Segretario svolge funzioni amministrativo-contabili, redige i verbali delle sedute del Comitato di Gestione e della CLSE, e li firma con i rispettivi Presidenti, cura la corrispondenza ed ogni altro atto per il buon funzionamento dell'Associazione.

Tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Le prestazioni del Segretario non comportano oneri per il bilancio dell'Associazione, restando a totale carico della Provincia di Teramo.

Art. 14 - Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 15 - Il Bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario alla CLSE entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità

o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificata che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dalla CLSE con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi o capitali durante la vita dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione della CLSE.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 - Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

A norma dell'art. 21 c.c. il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria della CLSE, secondo le moda-

lità previste nell'art. 7 del presente Statuto.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. La CLSE stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe, o ad uno o tutti i Soci Fondatori, e comunque per scopi di utilità generale connessi con le finalità del presente Statuto riguardanti la politica ambientale e lo sviluppo sostenibile.

Art. 18 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi speciali vigenti in materia ed in particolare al Codice Civile, ed allo Schema di qualifica delle Scuole EMAS riconosciute dal Comitato Ecolabel Ecoaudit.

F.to: Ernino D'Agostino n.q.

F.to: Gaetano Basti n.q.

F.to: Eugenio Giannella Notaio